



**COMUNE
DI
MOMO**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE
(TARIP)**

(Approvato con deliberazione C.C. n. 36 del 16.12.2022)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Presupposto ed ambito di applicazione

Art. 2 - Definizione di rifiuto

Art. 3 – Soggetto attivo

Art. 4 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

Art. 5 – Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali

Art. 6 - Agevolazioni per avvio a recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche

Art. 7 - Obblighi di comunicazione per l'uscita o il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

Art. 8 - Agevolazioni per avvio a riciclo di una parte dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche

Art. 9 - Modalità di conferimento rifiuti al di fuori del servizio pubblico

TITOLO II - TARIFFE

Art. 10 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

Art. 11 - Piano finanziario

Art. 12 - Determinazione della tariffa

Art. 13 - Articolazione della tariffa

Art. 14 - Periodi di applicazione del tributo

Art. 15 - Occupanti le utenze domestiche

Art. 16 - classificazione delle utenze non domestiche

Art. 17 - Scuole statali

Art. 18 - Tributo giornaliero

Art. 19 - Tributo provinciale

TITOLO III – RIDUZIONI ED ESENZIONI

Art. 20 - Riduzioni per distanze o interruzioni prolungate del servizio

Art. 21 - Riduzioni tariffarie per le utenze domestiche

Art. 22 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Art. 22 bis – Altre riduzioni per utenze non domestiche

Art. 23 – Autocompostaggio

Art. 24 – Finanziamento delle riduzioni

Art. 25 - Agevolazioni

Art. 26 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO IV- DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 27 – Versamenti e riscossione

Art. 28 – Dichiarazione

Art. 29 – Reclami, richieste scritte di informazioni e rettifiche degli importi addebitati

Art. 30 – Rimborsi e compensazione

Art. 31 – Modalità per la rateizzazione dei pagamenti

Art. 32 – Funzionario Responsabile

Art. 33 – Verifiche ed accertamenti

Art. 34 – Sanzioni ed interessi

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Trattamento dei dati personali

Art. 36 - Norma di rinvio

Art. 37 - Entrata in vigore e norme finali

Art. 38 - Clausola di adeguamento

ALLEGATO A - Classificazione Utenze

ALLEGATO B - Coefficienti DPR 158/99 – Nord – Comuni con abitanti <5.000

ALLEGATO C - Articolazione della tariffa

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Presupposto e ambito di applicazione

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
4. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 28, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
5. A partire dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 183 comma 1, lett. B-ter, del D. Lgs. N. 152/2006, come modificato dall'art. 6, comma 5, del D. Lgs. 116/2020, i rifiuti individuati nell'allegato L-quater, Parte IV del medesimo D.Lg. n. 152/2006 prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies, Parte IV, sono considerati rifiuti urbani e come tali sono trattati, salvo il caso in cui l'utenza non domestica avvii tali rifiuti al recupero al fine di ottenere una riduzione della tariffa.
6. Ove, nell'ambito della medesima utenza, sussistano superfici produttive di rifiuti urbani (quali, a titolo esemplificativo, servizi, depositi o magazzini) che non siano funzionalmente collegati alle attività di rifiuti speciali, ossia superfici la cui attività non costituisca un segmento produttivo delle attività che producono rifiuti speciali, le utenze dovranno comunicare le superfici tassabili, evidenziandole su apposita planimetria quotata da inviare al Servizio Tributi entro i termini di cui al presente Regolamento.
7. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:
 - a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 28.02 dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.
 - b) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o

regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

- e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
- l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 175 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno tre lati verso l'esterno;
- m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

8. La tassa rifiuti non si applica a:

- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
- d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.

9. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

10. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal

1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

11. L'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria.

Art. 2 – Definizione di rifiuto

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 (*Codice Ambientale*) come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e s.m.i.. I rifiuti sono classificati secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le loro caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 3 - Soggetto attivo

1. La TARIP è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dei locali e aree assoggettabili. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno a cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.
3. Il Comune, a seguito di stipula di apposita convenzione, può prevedere l'affidamento a terzi di uno o più servizi per la gestione e la riscossione della TARIP, mantenendone la titolarità; i costi relativi saranno posti a carico del Piano Finanziario per l'anno di competenza.

Art. 4 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. La TARIP è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo art. 28 o l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o i componenti del nucleo familiare; nel caso di non residenti il conduttore occupante o, in mancanza, il possessore dell'immobile.
 - b) per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza di dichiarante, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci; in mancanza, il possessore dell'immobile.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 183 giorni, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie; rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARIP dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali e aree a uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., che siano utilizzate in via esclusiva, la TARIP è dovuta dai detentori o conduttori delle medesime.
6. L'Amministratore del condominio e/o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
7. Per le utenze domestiche, in caso di decesso del soggetto tenuto al pagamento, si procede alla voltura d'ufficio laddove, nella scheda anagrafica di famiglia, sia individuato altro soggetto passivo solidale ai sensi del comma 1 del presente articolo, qualora ritenuto necessario.

Art. 5 - Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARIP non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva), rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 3.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria	% di abbattimento della superficie
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	35%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	25%

Officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti	45%
Elettrauto	35%
Caseifici e cantine vinicole	70%
Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	45%
Officine di carpenteria metallica, tornitori, officine metalmeccaniche	45%
Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	25%
Laboratori fotografici o eliografici	25%
Produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose	25%
Lavorazione materie plastiche e vetroresine	25%

3. Qualora i rifiuti speciali siano prodotti nell'esercizio di attività diverse da quelle sopraindicate, la superficie esclusa è determinata nella misura del 20%.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1 rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

5. Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

6. Per usufruire delle esenzioni/ riduzioni di cui ai commi precedenti gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc...), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o di sostanze, indicando l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantificati di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

7. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione di cui ai commi 2 e 3, non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

8. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti cessano di avere effetto qualora i soggetti passivi non siano in regola con il pagamento del tributo.

Art. 6 – Agevolazioni per avvio a recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero **del totale**

dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 7 - Obblighi di comunicazione per l'uscita o il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 6 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, di quello in cui intende uscire dal servizio pubblico.

2. Le nuove utenze non domestiche dovranno dichiarare la volontà di non avvalersi del servizio pubblico entro i termini di cui al comma precedente.

3. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'ubicazione degli immobili di riferimento con indicazione degli estremi catastali e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, **l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso entro il 20 gennaio dell'anno in cui sarà sospeso il servizio** quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARIP.

4. Le attrezzature restituite dovranno essere prive di qualsiasi residuo di rifiuto ed opportunamente lavate; diversamente saranno addebitati i costi per il ripristino della funzionalità delle stesse.

5. Scaduto il termine per il quale si è optato per il conferimento dei rifiuti al di fuori del servizio pubblico, l'utenza non domestica si intende riammessa allo stesso e dovrà pagare interamente la tariffa TARIP (quota fissa e variabile), salvo nuova dichiarazione da presentare entro i termini di cui al comma 1.

6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 3, entro il termine del 31 gennaio, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.

8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC, raccomandata A.R. o raccomandata a mano al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, qualora il Comune accetti tale istanza.

9. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare tramite PEC, raccomandata A.R. o raccomandata a mano, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 10.

10. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno

precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

11. Qualora non si verificasse la condizione di cui al comma precedente, l'utenza non domestica dovrà fornire idonea giustificazione al minor quantitativo di rifiuti avviato a recupero.

12. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARIP dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

13. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 8 - Agevolazioni per avvio a riciclo di una parte dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.

2. Per tutte le utenze non domestiche di cui all'Allegato L-*quinquies* Parte IV, art. 183 comma 1 lett. b-ter del d.lg. n. 152/2006, come modificato dall'art. 6, comma 5 del d.lg. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i., che dimostrino di aver effettivamente e correttamente avviato al recupero o alla raccolta differenziata quantitativi di rifiuti urbani, come da allegato L-*quater* Parte IV al medesimo d.lg. n.152/2006, in percentuale pari o superiore al 15% della produzione Kg/mq anno, considerando il valore massimo del Kd di categoria, di cui alla Tabella A, il tributo è ridotto, relativamente alla quota variabile, nella misura percentuale indicata nella Tabella B. Rimane impregiudicato il versamento della TARIP relativa alla parte fissa.

Tabella A – Kd applicabile ai Comuni inferiori a 5.000 abitanti

CATEGORIA	Kd
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,20
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,55
3 Stabilimenti balneari	5,20
4 Esposizioni, autosaloni	3,55
5 Alberghi con ristorante	10,93
6 Alberghi senza ristorante	7,49
7 Case di cura e riposo	8,19
8 Uffici, agenzie, studi professionali	9,30
9 Banche ed istituti di credito	4,78
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	9,12
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	12,45
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	8,50
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	9,48
14 Attività industriali con capannoni di produzione	7,50
15 Attività artigianali	8,92
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	60,88
17 Bar, caffè, pasticceria	51,47

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	19,55
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	21,41
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	85,60
21 Discoteche, night club	13,45

Tabella B – agevolazioni per le utenze non domestiche con comprovato avvio a riciclo di una parte dei rifiuti prodotti

% RECUPERO	% RIDUZIONE PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA
Da 15% a 29,9%	15%
Da 30% a 49,9%	25%
Da 50% a 79,9%	45%
Oltre 80%	60%

3. Si intendono avviati al riciclo i rifiuti conferiti a raccoglitori autorizzati, dei quali venga dimostrato l'avvio corretto ed effettivo al riciclo.

4. Relativamente ai rifiuti in materiale plastico (imballaggi e non) ed in materiale cellulosico (carta, cartone, poliaccoppiati), l'utenza non domestica che usufruisce dell'agevolazione di cui al presente articolo è tenuta all'avvio a recupero/riciclo attraverso operatori diversi dal servizio pubblico dell'intera frazione plastica e/o cellulosica, indipendentemente dal codice EER del rifiuto; è pertanto tenuta alla restituzione di eventuali attrezzature pubbliche in uso opportunamente lavate e prive di rifiuti (diversamente saranno addebitati i costi per il ripristino della funzionalità delle stesse) ed al rispetto di quanto al successivo Art. 9 in merito alle modalità di conferimento di tali frazioni.

5. Al fine di beneficiare della riduzione gli operatori economici devono presentare al Servizio Tributi, entro il mese di gennaio di ogni anno, termine da considerare perentorio, istanza debitamente documentata relativa al quantitativo di rifiuti avviati al riciclo nell'anno precedente, specificando l'attività svolta.

6. Qualora l'istruttoria del Servizio Tributi abbia esito positivo, si procederà al ricalcolo dell'imposta dovuta con effetto dall'anno successivo.

Art. 9 - Modalità di conferimento rifiuti al di fuori del servizio pubblico

1. I contenitori e le attrezzature utilizzati per il conferimento ad operatori privati (sia per le utenze non domestiche che non usufruiscono del servizio pubblico, sia per quelle che richiedono l'agevolazione di cui all'art. 8) dovranno essere immediatamente distinguibili da quelli abitualmente utilizzati per il servizio pubblico di raccolta, per caratteristiche cromatiche e marchiatura.

2. E' fatto assoluto divieto alle utenze che si avvalgono delle agevolazioni di cui agli articoli precedenti di esporre nei giorni di raccolta previsti dal servizio pubblico contenitori e/o attrezzature che possano essere confuse con quelle utilizzate per il rifiuto urbano ed erroneamente raccolte o svuotate dagli operatori.

TITOLO II – TARIFFE

Art. 10 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

1. La TARIP è istituita per la copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 11.

2. Ai sensi della Legge 147/2013, comma 683, il costo complessivo da coprire è determinato in funzione del Piano Finanziario redatto dal soggetto che gestisce il servizio stesso in collaborazione con i competenti uffici comunali.

3. Nella determinazione dei costi di cui ai commi precedenti, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, come previsto dalla Legge 147/2013, comma 654.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano Economico finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo, al netto del tributo provinciale:

- per intero nel caso di gettito a consuntivo superiore a quello preventivato;
- per la sola parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti dalla negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore a quello preventivato.

Art. 11 – Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 12 - Determinazione della tariffa

1. Ai sensi della Legge 147/2013, comma 683, il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. La tariffa applicata alla singola utenza è individuata tenendo conto della classificazione dei locali e delle aree tassabili di cui agli artt. 1 e 2, e della ripartizione dei costi risultanti dal Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine stabilito al comma 1, ha effetto dal primo gennaio; se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica quanto deliberato l'anno precedente.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del Piano Finanziario e della tariffa, con particolare riferimento a tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra quelli da considerare all'interno del Piano Finanziario secondo il D.P.R. 158/1999.

Art. 13 – Articolazione della tariffa

1. Le tariffe sono articolate, in base ai criteri e categorie di cui al DPR 158/1999, come elencate nella tabella allegata (Allegato A) al presente regolamento, nelle fasce di utenze domestiche e di utenze non domestiche.
2. La tariffa per utenza domestica si compone di quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per opere e relativi ammortamenti ed ai costi amministrativi (unitaria per metri quadrati di superficie) e quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
3. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ed alla superficie dei locali occupati o condotti.
4. La quota variabile della tariffa, per le utenze domestiche è calcolata secondo quanto disposto dal D.P.R. 158/1999 e rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità indicate all'allegato C del presente Regolamento.
5. Ciascuna utenza domestica, a copertura dei costi variabili previsti nel Piano Economico Finanziario di cui al precedente art. 11, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di svuotamenti, espressi in litri e commisurati ad una volumetria standard di 120 litri, stabiliti contestualmente alla definizione delle tariffe e rapportati agli obiettivi di raccolta riflessi nel Piano Economico Finanziario.
6. Qualora sia ritenuto necessario l'utilizzo di contenitori condivisi per utenze domestiche aggregate, la quota variabile è ripartita tra i residenti secondo le modalità di calcolo di cui all'allegato C al presente Regolamento.
7. La tariffa per utenza non domestica si compone di quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per opere e relativi ammortamenti ed ai costi amministrativi (unitaria per metri quadrati di superficie) e quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
8. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per unità di superficie assoggettabile a tariffa.
9. La quota variabile della tariffa, per le utenze non domestiche è calcolata secondo quanto disposto dal D.P.R. 158/1999 e rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, in funzione della volumetria utilizzata e secondo le modalità indicate all'allegato C del presente Regolamento.
10. Ciascuna utenza non domestica, a copertura dei costi variabili previsti nel Piano Economico Finanziario di cui al precedente art. 11, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di svuotamenti, espressi in litri in funzione della volumetria utilizzata, stabiliti contestualmente alla definizione delle tariffe e rapportati agli obiettivi di raccolta riflessi nel Piano Economico Finanziario; la dotazione per l'individuazione di tali svuotamenti minimi sarà considerata in funzione degli effettivi periodi di utilizzo.
11. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui al D.P.R. 158/1999 con le eventuali variazioni consentite dalla normativa, sono determinati contestualmente alla determinazione della tariffa, nei limiti di cui al successivo allegato B.
12. In sede di approvazione delle tariffe, vengono pertanto definiti:
 - a. Il costo di ciascuna vuotatura del contenitore o sacco del rifiuto non recuperabile, sulla base del volume dello stesso, per le vuotature eccedenti le minime:

- b. Il numero delle vuotature/raccolte minime incluse nella quota variabile QV1 per le utenze domestiche sulla base del volume del contenitore o sacco del rifiuto non recuperabile, tenendo conto del numero dei componenti della famiglia e degli obiettivi di raccolta riflessi nel Piano Economico Finanziario;
- c. Il numero delle vuotature/raccolte minime incluse nella quota variabile QV1 per le utenze non domestiche, in considerazione del fatto che la volumetria assegnata è stata ponderata in funzione delle esigenze di conferimento riscontrate presso le stesse, tenuto conto degli obiettivi di raccolta riflessi nel Piano Economico Finanziario;
13. Il mancato ritiro da parte dell'utente domestico o non domestico della dotazione di contenitori o sacchi assegnata, comporta comunque il pagamento dell'intera quota fissa e quota variabile QV1.
14. L'addebito relativo alle eventuali vuotature eccedenti i minimi viene inserito nel primo avviso dell'anno successivo.
15. Nel caso l'utenza, per comprovati motivi, abbia modificato la propria dotazione in corso d'anno, la stessa sarà considerata in funzione degli effettivi periodi di utilizzo.
16. Qualora per questioni organizzative o su richiesta dell'utenza non domestica, siano utilizzate metodologie di raccolta che esulano dal sistema di rilevazione (es. container, presse, ecc.) si provvederà ad addebitare all'utenza interessata gli importi conseguenti in funzione della quantità di materiale raccolto e del servizio svolto.
17. Sono escluse dalla misurazione puntuale le utenze domestiche di solo garage o altra pertinenza, in quanto prive di contenitore, per le quali sarà applicato solo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 per la sola quota fissa.
18. Sono esclusi dall'applicazione della misurazione e tariffazione puntuale, le categorie di utenze non domestiche relative ai banchi di mercato e affini, alle quali viene applicato solo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, eventualmente con tariffa giornaliera se rientrante nei casi di cui all'art. 19; tale opzione può essere utilizzata anche in altri casi eccezionali, mediante previsione inserita nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.
19. E' vietata l'esposizione di rifiuti non recuperabili mediante contenitori o sacchi non autorizzati: tale esposizione è sanzionata sulla base del regolamento di gestione dei rifiuti e della normativa vigente.
20. La misurazione puntuale prevede la rilevazione del volume del contenitore o sacco, senza pesatura del rifiuto; per ogni svuotamento effettuato pertanto sarà conteggiata a carico dell'utenza l'intera volumetria disponibile, indipendentemente dalla quantità contenuta. E' quindi responsabilità e cura dell'utente esporre il contenitore o il sacco, o renderlo comunque disponibile allo svuotamento, solo quando questo risulti pieno o il titolare ne desideri lo svuotamento.
21. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel semestre immediatamente precedente.
22. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti sopra o a fianco dello stesso, il materiale eccedente non sarà raccolto.

Art. 14 - Periodi di applicazione del tributo

1. La Tarip è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nel numero degli occupanti l'abitazione, nella tipologia del contenitore o sacco in dotazione, o in qualunque altro elemento o dato che comporti un aumento o una diminuzione di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi e gli importi dovuti sono calcolati di regola a conguaglio ed addebitati in relazione al singolo periodo. In caso di variazioni, che producono diminuzione della tariffa, gli effetti intervengono quando la dichiarazione, se dovuta, o la relativa comunicazione siano prodotte entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive, se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se il pagamento è stato assolto dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

Art. 15 – Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio colf che dimorano presso la famiglia.

2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.

3. Ogni variazione del numero di occupanti, ove non rilevabile d'ufficio dal Comune sulla base dei dati risultanti presso la propria anagrafe, deve essere denunciata al Comune nel termine di 60 giorni, mediante apposita denuncia di variazione.

4. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti; è invece d'obbligo presentare opportuna denuncia qualora al nucleo familiare si aggiungano persone estranee (ad esempio a titolo di badanti, colf, ecc.).

5. Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.

6. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza:

- gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;

- gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero ovvero in altro comune, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;

- i soggetti iscritti all'A.I.R.E., ovvero i soggetti che risiedano o abbiano la propria dimora per più di sei mesi all'anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all'estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato.

7. Per le abitazioni tenute a disposizione, i cui proprietari siano comunque residenti in altri locali ed iscritti alla anagrafe comunale e previa presentazione di denuncia, il numero degli occupanti è forfettariamente stabilito in n. 2 unità.

8. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da non residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche; in assenza della presentazione della dichiarazione integrativa, è attribuito, in via presuntiva e salvo conguaglio, un numero di occupanti per unità immobiliare pari a 2. Resta ferma la possibilità del Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

9. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione, da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 unità.

10. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.

11. Analogamente, in caso di locazioni ad uso transitorio (ad esempio a studenti o lavoratori temporanei), dove non sia possibile instaurare un rapporto con il conduttore, la TARIP è interamente dovuta dal proprietario dell'immobile o dal titolare del diritto reale sullo stesso.

12. Ove la comunicazione di variazione dei soggetti non residenti venga effettuata entro i termini previsti, il tributo è adeguato a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui si è verificata la variazione del numero dei componenti.

13. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da 1 occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.

14. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 16 – Classificazione delle utenze non domestiche.

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato A) del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
7. I locali e le aree occupati o detenuti dalle utenze non domestiche sono suddivisi in trenta categorie, di cui all'allegato A).

Art. 17 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e conservatori di musica), resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARIP.

Art. 18 - Tributo giornaliero

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 662, della Legge 147/2013, il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, nonché di aree scoperte private gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, che avviene contestualmente al Canone Unico Patrimoniale, con le modalità previste per la stessa;
4. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere versato con le stesse modalità per questi previste.
5. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e spese accessorie. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
6. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:
 - a) le occupazioni occasionali effettuate per iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande che siano promosse o gestite da enti che non perseguono fini di lucro;
 - b) le occupazioni in occasione di manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
 - c) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;

- d) le occupazioni occasionali effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati ad uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempre che detti spazi non ricorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- e) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
- f) le occupazioni effettuate per le operazioni di trasloco;
- g) le occupazioni realizzate con ponteggi per l'attività edilizia.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale, fatto salvo quanto relativo alla quota variabile puntuale di cui all'art. 13; sarà pertanto applicato solo il modello di calcolo tariffario previsto dal D.P.R. 158/99.

Art. 19 - Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARIP, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

TITOLO III – RIDUZIONI ED ESENZIONI

Art. 20 - Riduzioni per distanze o interruzioni prolungate del servizio

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta o contenitori stradali messi a disposizione, nelle zone dove non è stata attivata la raccolta domiciliare porta a porta, la tariffa complessiva è ridotta del 30% se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 100 m calcolata dal confine di proprietà. Sono esclusi ai fini del calcolo delle distanze le strade private e comunque i percorsi non su suolo pubblico. Le riduzioni tariffarie si applicano a decorrere dalla data di richiesta previa verifica della sussistenza del diritto a tale riduzione.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.
3. La tariffa complessiva è ridotta dell'80% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di interruzione.

Art. 21 - Riduzioni tariffarie per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni con unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 30%;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 25%;

2. Ai sensi dell'articolo 9 bis del D.L. 28 marzo 2014, n.47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n.80 e successive modifiche e integrazioni, la TARIP viene ridotta del 66% in relazione all'unica unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. La suddetta riduzione si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare di cui sopra, ove a loro volta non siano locate o date in comodato d'uso a terzi.

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del presente regolamento, il Comune, contestualmente all'approvazione delle tariffe, può prevedere agevolazioni per i soggetti la cui produzione di rifiuti è condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà:

a) alle utenze domestiche con soggetti, non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza, che utilizzano ausili per incontinenza e per stomie, la cui fornitura è autorizzata e supportata dall'ASL di competenza, viene concessa l'agevolazione della tariffa, ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa previa presentazione di apposita richiesta, fornendo idonea documentazione comprovante lo stato di cui sopra; qualora da controlli effettuati sul rifiuto conferito risultasse che l'utenza non provvede ad una corretta differenziazione dei rifiuti, si provvederà ad addebitare anche il 50% degli svuotamenti eccedenti registrati nell'anno.

b) alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 30 mesi viene concessa l'agevolazione della tariffa, ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa previa presentazione di apposita richiesta, fornendo idonea documentazione comprovante lo stato di famiglia e l'età del/dei bambini; l'utente è tenuto a comunicare l'avvenuta cessazione dei requisiti di cui sopra e contestualmente restituire eventuali contenitori aggiuntivi richiesti, entro il compimento del 30mo mese del/dei bambini; qualora da controlli effettuati sul rifiuto conferito risultasse che l'utenza non provvede ad una corretta differenziazione dei rifiuti, si provvederà ad addebitare anche il 50% degli svuotamenti eccedenti registrati nell'anno.

c) alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 30 mesi, avuti in affidamento familiare, viene concessa l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa, previa presentazione di apposita richiesta, fornendo idonea documentazione comprovante lo stato di affidamento e l'età del/dei bambino/i, limitatamente al periodo di affidamento, previa presentazione di dichiarazione di affidamento familiare, e per il medesimo periodo di affidamento il numero dei componenti del nucleo familiare viene aumentato per ogni bambino in affidamento familiare; l'utente è tenuto a comunicare l'avvenuta cessazione dei requisiti di cui sopra e contestualmente restituire eventuali contenitori aggiuntivi richiesti, entro il compimento del 30mo mese del/dei bambini; qualora da controlli effettuati sul rifiuto conferito risultasse

che l'utenza non provvede ad una corretta differenziazione dei rifiuti, si provvederà ad addebitare anche il 50% degli svuotamenti eccedenti registrati nell'anno.

5. L'utente è tenuto comunicare il venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui al comma precedente entro il compimento del 30mo mese del/del bambino/i o entro 90 giorni da altri e diversi accadimenti; diversamente saranno recuperati nella prima rata utile gli importi relativi agli svuotamenti eccedenti i minimi effettuati.

6. Relativamente alle agevolazioni di cui alle lettere b) e c), il Comune si riserva la facoltà di verificare la rispondenza di quanto dichiarato e richiesto con le risultanze anagrafiche ed eventualmente revocare l'agevolazione qualora ritenuta non dovuta.

Art. 22 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, del 25% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni, di cui al primo comma, risultano da licenza o atto rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, a decorrere dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. La tariffa nella quota fissa e nella quota variabile è ridotta del 40% per le utenze non domestiche ed esercizi commerciali la cui attività sia danneggiata, a causa di effettiva interclusione, per una durata superiore a 3 (tre) mesi, dovute alla presenza di cantieri aperti per la realizzazione di rilevanti opere pubbliche. Le interclusioni riferite alle singole utenze, devono essere certificate dal RUP dell'opera pubblica e approvate dalla Giunta Comunale prima della trasmissione al Servizio Tributi al fine della comunicazione al Gestore almeno 30 giorni prima della scadenza della rata a cui si riferisce la riduzione.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo non operano per una durata dei lavori inferiore a 3 (tre) mesi e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

Art. 22 bis – Altre riduzioni per utenze non domestiche

1. La riduzione di cui all'articolo 21, comma 4, lett. a) può essere estesa, previa valutazione da parte dei competenti uffici e dell'Amministrazione Comunale, anche ad utenze non domestiche che svolgano attività di rilevanza sociale e che si trovino a dover conferire supporti igienici e/o sanitari in grande quantità.

Art. 23 – Autocompostaggio

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze che praticano un sistema di autocompostaggio, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione pari al 10% della quota variabile, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dal regolamento di gestione del servizio di igiene urbana.

2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.

3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione.

4. Il Comune procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.

Art. 24 – Finanziamento delle riduzioni

Il costo delle riduzioni di cui ai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27.12.2013, n. 147.

Art. 25 - Agevolazioni

1. Il Comune può stabilire ulteriori riduzioni tariffarie alle utenze che si trovino in particolari condizioni, in aggiunta a quelle già previste negli articoli precedenti.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 26 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Al fine di prevedere l'eventuale cumulo di riduzioni, il Comune procederà preventivamente alla verifica della possibile coesistenza delle stesse in capo alla medesima utenza.
2. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, non deve comunque essere superata la percentuale massima del 40% di riduzione della tariffa complessiva.

TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 27 – Versamenti e riscossione

1. Il Comune provvede alla riscossione volontaria ovvero coattiva in proprio o mediante affidamento a terzi, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e del presente Regolamento, art. 3, comma 3.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 688, della Legge 147/2013, il versamento della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite la piattaforma dei pagamenti di PagoPA e delle altre modalità previste dalla normativa vigente.
3. Al fine di garantire all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto, la TARIP può essere riscossa con modello F24.
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati contenuti i dati previsti dalla normativa vigente e a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
4. L'avviso di pagamento per il pagamento della TARIP riporta il termine di scadenza, nonché la data di emissione antecedente di almeno 20 (venti) giorni rispetto a quella stabilita per il pagamento.
5. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.
5. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, la TARIP viene liquidata in due rate semestrali, con scadenza al 30 giugno e 31 dicembre, comprendenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

6. Il pagamento può essere eseguito in un'unica soluzione entro il termine stabilito per la scadenza della prima rata (30 giugno).
7. Nella prima rata d'acconto viene liquidato l'importo relativo al primo semestre e viene conguagliato l'eventuale saldo positivo o negativo dell'anno precedente, incluso l'addebito degli eventuali svuotamenti eccedenti i minimi secondo i criteri di cui all'art. 13. Nella seconda rata viene liquidato l'acconto del secondo semestre e conguagliati eventuali importi positivi per il contribuente che non hanno trovato capienza nel dovuto della prima rata.
8. Le scadenze delle rate possono essere determinate o modificate con specifica deliberazione della Giunta Comunale in qualsiasi momento.
9. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore, ai sensi del comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
10. La TARIP non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro su base annua; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12,00 euro, il tributo viene liquidato nella rata successiva.
11. Il tributo giornaliero, di cui all'articolo 18, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2,50 euro su base annua.
12. Le modifiche inerenti alle caratteristiche delle utenze, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
13. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica ai sensi del comma 792 e ss. della L. 160/2019 con irrogazione delle sanzioni ed applicazione degli interessi di mora previsti dalla normativa vigente.

Art. 28 – Dichiarazione

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'art. 1 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree.
2. I soggetti individuati all'art. 4 sono tenuti a presentare al Comune apposita richiesta di attivazione del servizio mediante dichiarazione, su specifico modello reso disponibile dal Comune, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni solari dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione di locali ed aree, salvo diverso termine assegnato dall'Ufficio Tributi in fase di aggiornamento della banca dati.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo e, nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 183 giorni l'anno, dal proprietario dell'immobile;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

4. Se i soggetti, di cui al comma precedente, non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune oppure può essere inoltrata allo stesso mediante: consegna diretta, servizio postale, fax, posta elettronica o PEC all'indirizzo istituzionale del comune.
6. La dichiarazione si intende consegnata all'atto di ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, o dalla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, dalla data di inoltro, nel caso di invio tramite posta elettronica o PEC.
7. Il Comune formula risposta alle richieste di attivazione di cui al comma 2) entro 30 (trenta) giorni lavorativi. Tale termine si computa dalla data di ricevimento della richiesta e la data di invio della risposta scritta.
8. Il Comune provvede a consegnare le attrezzature per la raccolta dei rifiuti entro 5 (giorni) lavorativi dalla data di ricevimento dell'istanza di cui al comma 2). Non sono imputabili al Comune eventuali ritardi per mancato ritiro o indisponibilità alla consegna da parte dell'utente.
9. La dichiarazione di variazione o cessazione viene presentata, su specifico modello reso disponibile dal Comune, entro 90 (novanta) giorni dal verificarsi dell'evento ed ha effetto dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione. In caso di presentazione tardiva, la dichiarazione ha effetto dalla data di protocollazione della relativa istanza. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell'art. 24 ed anche per essa vigono le disposizioni previste dal successivo comma 6.
10. Le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
11. Il Comune formula risposta alle richieste di variazione o cessazione di cui al comma 9) entro 30 (trenta) giorni lavorativi. Tale termine si computa dalla data di ricevimento della richiesta e la data di invio della risposta scritta.
12. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
13. Per richiedere informazioni è possibile contattare l'ufficio tributi del Comune al numero 0321 926021.
14. L'ufficio tributi deve dare riscontro all'utente di aver ricevuto tutta la documentazione entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della medesima.

Art. 29 – Reclami, richieste scritte di informazioni e rettifiche degli importi addebitati

1. Il Comune adotta criteri prudenziali nella classificazione di una segnalazione scritta inviata dall'utente, classificando tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una richiesta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati.
2. Il tempo di risposta motivata al reclamo scritto e alle richieste scritte di informazioni è pari a trenta (30) giorni lavorativi, tempo intercorrente tra la data di ricevimento e la data di invio della risposta.
3. Il tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati è pari a sessanta (60) giorni lavorativi, tempo intercorrente tra la data di ricevimento e la data di invio della risposta.
4. Il Comune rende disponibile il modulo per il reclamo e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati. E' fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo reso a disposizione del Comune, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi elementi obbligatori ivi riportati.

5. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il Comune utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

Art. 30 – Rimborsi, compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 120 (centoventi) giorni dalla presentazione della richiesta a decorrere dal 1° gennaio 2023.
3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
4. Qualora sia verificata l'esistenza di un credito a seguito della richiesta scritta di rettifica da parte del contribuente, l'ufficio tributi procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, adottando una delle seguenti modalità:
 - a) con detrazione dell'importo dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) con rimessa diretta, se l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o non sia prevista emissione TARIP nei medesimi termini (es. utente trasferito).
5. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del vigente tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
6. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ad € 12,00=.

Art. 31 – Modalità per la rateizzazione dei pagamenti

1. Gli utenti destinatari del bonus elettrico e gas possono richiedere la rateizzazione, dal 1° gennaio 2023, dell'avviso di pagamento TARIP presentando, a pena di decadenza del beneficio, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con cui attestano il beneficiare del predetto bonus.
2. La rateizzazione può essere richiesta anche dagli utenti a cui sono pervenute bollette con importi che superano del 30% la media dei documenti degli ultimi due anni.
3. Resta ferma la facoltà del Responsabile del tributo di concedere, a richiesta del contribuente, ulteriori rateizzazioni rispetto a quanto previsto dall'art. 27, comma 5 e, per importi inferiori ad € 100,00= valutate le sopravvenute condizioni di disagio economico.
4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

Art. 32 – Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. Qualora ritenuto necessario, in mancanza di idonee professionalità all'interno del Comune, è possibile affidare la difesa in giudizio a professionisti esterni all'Ente.

Art. 33 – Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla Legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;

- del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;

- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARIP, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della Legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 34 – Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18.12.1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 34, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di Legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di Legge.
4. In caso di rilevati conferimenti al servizio pubblico da parte di utenze non domestiche che hanno richiesto ed ottenuto le agevolazioni di cui agli articoli precedenti, in merito alla rinuncia totale al servizio (Art. 6) o al parziale avvio a recupero (Art. 8), sarà erogata una sanzione a carico del conferente pari ad € 3.000,00 per ciascun passaggio di raccolta in cui tali conferimenti siano stati riscontrati.
5. In caso l'utenza non domestica utilizzi ed esponga per i conferimenti al di fuori del servizio pubblico contenitori o attrezzature che non rispettano quanto al precedente art. 7 relativamente alle caratteristiche degli stessi, sarà erogata una sanzione pari ad € 1.500,00 per ogni svuotamento o raccolta erroneamente indotti.
6. In caso di conferimento continuativo al servizio pubblico di rifiuti oggetto di dichiarazione di conferimento al di fuori del servizio medesimo, e ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, si provvederà al recupero del tributo non versato applicando l'ulteriore sanzione dal 100 al 200 per cento dello stesso o, se inferiore, la sanzione minima pari a 500 Euro.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

Art. 36 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti puntuale (TARIP), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 37 - Entrata in vigore e norme finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.
2. Con riguardo alla situazione di emergenza pandemica terminata a marzo 2022, con la finalità di salvaguardare l'utenza, le sole disposizioni del presente regolamento inerenti all'applicazione della TARIP hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024; sino a tale data restano in vigore le precedenti disposizioni in merito all'articolazione della tariffa con metodo normalizzato.

Art. 38 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A
Classificazione Utenze

a) Utenze Domestiche

1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 componenti e oltre

b) Utenze non Domestiche

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni, magazzini
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiera
13	Carrozzerie, autofficine, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
21	Discoteche, night club
22	Attività agricole

ALLEGATO B
Coefficienti DPR 158/99 – Nord – Comuni con abitanti <5.000

a) Utenze Domestiche

<i>Cat.</i>	<i>Ka</i>	<i>Kb</i>	
		<i>Min</i>	<i>Med</i>
1	0,84	0,60	0,80
2	0,98	1,40	1,60
3	1,08	1,80	2,05
4	1,16	2,20	2,60
5	1,24	2,90	3,25
6	1,30	3,40	3,75

b) Utenze non Domestiche

<i>Cat.</i>	<i>Kc</i>			<i>Kd</i>	
	<i>Min</i>	<i>Med</i>	<i>Max</i>	<i>Min</i>	<i>Med</i>
1	0,32	0,42	0,51	2,60	3,40
2	0,67	0,74	0,80	5,51	6,03
3	0,38	0,51	0,63	3,11	4,16
4	0,30	0,37	0,43	2,50	3,03
5	1,07	1,20	1,33	8,79	9,86
6	0,80	0,86	0,91	6,55	7,02
7	0,95	0,98	1,00	7,82	8,01
8	1,00	1,07	1,13	8,21	8,76
9	0,55	0,57	0,58	4,50	4,64
10	0,87	0,99	1,11	7,11	8,12
11	1,07	1,3	1,52	8,80	10,63
12	0,72	0,88	1,04	5,90	7,20
13	0,92	1,04	1,16	7,55	8,52
14	0,43	0,67	0,91	3,50	5,50
15	0,55	0,82	1,09	4,50	6,71
16	4,84	6,13	7,42	39,67	50,28
17	3,64	4,96	6,28	29,82	40,65
18	1,76	2,07	2,38	14,43	16,99
19	1,54	2,08	2,61	12,59	17,00
20	6,06	8,25	10,44	49,72	67,66
21	1,04	1,34	1,64	8,56	11,01
22	0,30	0,37	0,43	2,50	3,03

ALLEGATO C
Articolazione della tariffa

F1) Quota Fissa Utenze Domestiche

La quota fissa per le utenze domestiche è calcolata come segue:

$$QF_{ud}(n) = TF_{ud}(n) \times S$$

$$TF_{ud}(n) = QUF_{ud} \times Ka(n)$$

$$QUF_{ud} = CF_{ud} / \sum_n Stot(n) \times Ka(n)$$

dove:

$QF_{ud}(n)$: quota fissa dovuta dall'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e superficie S (€)

$TF_{ud}(n)$: tariffa fissa per utenza domestica con n componenti il nucleo familiare (€/mq)

QUF_{ud} : quota unitaria in €/mq determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva delle stesse, corretta per il coefficiente di adattamento corrispondente

CF_{ud} : totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

$Ka(n)$: coefficiente di adattamento di cui al DPR 158/99, che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza

$Stot(n)$: superficie totale delle utenze domestiche con numero componenti il nucleo familiare pari a n

n: numero componenti il nucleo familiare

S: superficie dell'immobile

F2) Quota Fissa Utenze non Domestiche

La quota fissa per le utenze non domestiche è calcolata come segue:

$$QF_{und}(ap) = TF_{und}(ap) \times S$$

$$TF_{und}(ap) = QUF_{und} \times Kc(ap)$$

$$QUF_{und} = CF_{und} / \sum_{ap} Stot(ap) \times Kc(ap)$$

dove:

$QF_{und}(ap)$: quota fissa dovuta dall'utenza non domestica con tipologia di attività ap e superficie S (€)

$TF_{und}(ap)$: tariffa fissa per utenza non domestica con classificazione di attività produttiva ap (€/mq)

QUF_{und}: quota unitaria in €/mq determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche e la superficie complessiva delle stesse, corretta per il coefficiente di potenziale produzione corrispondente

Kc(ap): coefficiente di potenziale produzione di cui al DPR 158/99, che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività dell'utenza (ap)

CF_{und}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Stot(ap): superficie totale delle utenze non domestiche con tipologia di attività a

ap: tipologia di attività svolta dall'utenza non domestica secondo la classificazione di cui al DPR 158/99 (allegato B)

S: superficie dove si svolge l'attività produttiva

V1) Quota Variabile Utenze Domestiche

La quota variabile per le utenze domestiche è calcolata come segue:

$$QV(n)_x = QV1(n)_x + QV2_x$$

$$QV1(n) = Quv \times Kb(n) \times Cu$$

$$Quv = Qtot / Sn \times N(n) \times Kb(n)$$

$$QV2_x = \text{€/Kg}_{ind} \times (Pv_x \times Sv_x - Pv_x \times Svm_x)$$

dove:

QV(n)_x: quota variabile dovuta dall'utenza domestica x con n componenti il nucleo familiare (€)

QV1(n)_x: quota variabile calcolata per l'utenza domestica x con n componenti il nucleo familiare, a copertura del costo variabile determinato in funzione degli obiettivi di raccolta, comprendente il numero di svuotamenti minimi per il rifiuto non recuperabile determinati in base ai medesimi obiettivi

Quv: quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

Cu: Costo unitario (€/kg), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

QV2_x: quota variabile puntuale dovuta dall'utenza x, calcolata in base al numero di svuotamenti di rifiuto secco effettuati dalla stessa nell'anno, al netto dei minimi compresi in QV1

€/Kg_{ind}: quota unitaria relativa al rifiuto indifferenziato, determinata dal rapporto tra i costi attribuibili al rifiuto indifferenziato prodotto dalle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuto indifferenziato prodotto dalle stesse

Pv_x: quantità di rifiuto non recuperabile, espressa in Kg, corrispondente al sacco o contenitore di volume v assegnato all'utenza x, calcolata moltiplicando il volume stesso per il peso specifico medio misurato nell'anno immediatamente precedente

Sv_x: numero di svuotamenti del contenitore o sacco di volume v consegnato all'utenza x

Svm_x: numero di svuotamenti minimi del contenitore o sacco di volume v consegnato all'utenza x

Qualora venga ritenuto opportuno dotare utenze domestiche aggregate di contenitori condivisi, la quota puntuale in funzione del numero di svuotamenti è calcolata come segue:

$$QV_{udxy}(n) = QUP_{udy} \times Kb(n_x) \times n_x$$

$$QUP_{udy} = QV_y / \sum(n_x \times Kb(n))$$

dove:

$QV_{udxy}(n)$: quota variabile puntuale (€) dovuta dall'utenza domestica x con n componenti il nucleo familiare, residente nell'aggregazione abitativa y

QUP_{udy} : quota unitaria puntuale (€/componente) per le utenze domestiche residenti nell'aggregazione abitativa y, calcolata come rapporto tra la quota puntuale annua dell'utenza y (svuotamenti minimi + svuotamenti eccedenti i minimi), divisa per la sommatoria dei componenti di tutti i nuclei familiari residenti in y, ciascuno ponderato per il rispettivo coefficiente di produttività

n_x : componenti dei nuclei familiari residenti nell'utenza aggregata y

$Kb(n)$: coefficiente proporzionale di produttività di cui al DPR 158/99 per utenza domestica, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare

V2) Quota Variabile Utenze non Domestiche

La quota variabile per le utenze domestiche è calcolata come segue:

$$QV1(ap) = Cu \times Sz \times Kd(ap) + QD$$

$$QV1(ap) = Cu \times Sz \times Kd(ap)$$

$$QV2z = \text{€}/Kg_{ind} \times (Pv_x \times Sv_z - Pv_x \times Svm_z)$$

dove:

$QV(ap)_z$: quota variabile dovuta dall'utenza non domestica z appartenente alla categoria produttiva ap (€)

$QV1(ap)_z$: quota variabile calcolata per l'utenza non domestica z appartenente alla categoria produttiva ap ed avente superficie S, a copertura del costo variabile determinato in funzione degli obiettivi di raccolta, comprendente il numero di svuotamenti minimi per il rifiuto non recuperabile determinati in base ai medesimi obiettivi

QD : quota dotazione utenze non domestiche, in funzione della volumetria assegnata

Cu : Costo unitario (€/kg), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

Sz : superficie dell'utenza non domestica z, corretto per il coefficiente proporzionale di produttività (Kd)

$QV2_z$: quota variabile puntuale dovuta dall'utenza z, calcolata in base al numero di svuotamenti di rifiuto secco effettuati dalla stessa nell'anno, al netto dei minimi compresi in $QV1$

$\text{€}/Kg_{ind}$: quota unitaria relativa al rifiuto secco, determinata dal rapporto tra i costi attribuibili al rifiuto secco prodotto dalle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuto secco prodotto dalle stesse

Pv_z: quantità di rifiuto non recuperabile, espressa in Kg, corrispondente al sacco o contenitore di volume v assegnato all'utenza z, calcolata moltiplicando il volume stesso per il peso specifico medio misurato nell'anno immediatamente precedente

Sv_z: numero di svuotamenti del contenitore o sacco di volume v consegnato all'utenza z

Svm_z: numero di svuotamenti minimi del contenitore o sacco di volume v consegnato all'utenza z